

Controllo dei conti. Gli emendamenti al Dl 126

Registro revisori, torna l'equipollenza per i commercialisti

Giorgio Costa
MILANO

Ritorno dell'equipollenza per i dottori commercialisti che entrerebbero nel Registro dei revisori legali senza alcun esame, gestione del Registro al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, validità per i tre anni di tirocinio del revisore dei 18 mesi di pratica svolti dall'aspirante dottore commercialista che abbia poi superato l'esame di Stato. Sono alcune delle disposizioni contenute negli emendamenti all'articolo 1, comma 19, del Dl 126/2013 che è stato varato il 31 ottobre scorso e deve essere convertito entro fine anno. Intanto il primo passaggio al Senato sta riservando non poche novità e sta emergendo la volontà da parte del governo di mantenere le promesse fatte ai dottori commercialisti. Infatti, il viceministro all'Economia Stefano Fassina, e il sottogretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, il 19 novembre scorso a Roma durante l'incontro organizzato da Gian Carlo Laurini, commissario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, promisero un intervento sulla questione dell'esame per l'accesso al Registro dei revisori legali. Si doveva decidere se riscrivere il regolamento messo nero su bianco dagli stessi funzionari dei due ministeri (perché mentre il livello politico del ministero diceva una cosa, e cioè che l'equipollenza andava ripristinata, il livello burocratico ne scriveva una opposta) oppure optare per una norma di rango superiore in grado di "superare" il peso normativo di un regolamento. Quindi serviva un intervento a livello legislativo e così sarà perché tra gli emendamenti al comma 19 (che riapriva di fatto il Registro ridando vigore ai vecchi sistemi di accesso ex Dlgs 88/1992 bloccati dal Dlgs 39/2010) vi sono poche righe che riportano tutto allo stato ex ante. E addirittura, se andranno in porto nella versione in cui sono, gli emendamenti rimettono il Registro dei revisori in mano al Consiglio nazionali dei dottori commercialisti (ma sempre sotto il controllo pubblico) stante, come si legge nella relazione di accompagnamento, che l'accentramento in capo al Mef (di fatto la Consip) «non è sostenibile dal punto di vista pratico, né compatibile con esigenze di razionalizzazione dei costi». Sul punto dell'equipollenza, la relazione si affida al parere del Cun e la norma stabilisce l'esonero dall'esame di idoneità al Registro per chi abbia superato l'esame di Stato. Il tirocinio fatto per tale prova resta valido, ma va integrato di altri 18 mesi presso un revisore legale per ottemperare ai tre anni richiesti dalla direttiva 43/2006. E poi, oltre all'utilizzo di crediti formativi coerenti con le materie connesse con la revisione, si chiarisce che le attività (perizie, attestazioni, asseverazioni, relazioni giurate) che presuppongono l'iscrizione al Registro ma non sono comprese nel novero della revisione legale, non portino all'iscrizione tra gli inattivi ma blocchino i controlli di qualità previsti dall'articolo 20 del Dlgs 39/2010.